Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt (Svezia) il 28 agosto 2015 — Remigijus Plycius/Aldona Plyciene

(Causa C-455/15)

(2015/C 346/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Varbergs tingsrätt

Parti

Ricorrente: Remigijus Plycius

Resistente: Aldona Plyciene

Questione pregiudiziale

Se il giudice del rinvio sia tenuto, ai sensi dell'articolo 23 lettera a) del regolamento Bruxelles II (¹) o di qualsiasi altra disposizione, e a prescindere dall'articolo 24 del regolamento stesso, a negare il riconoscimento della decisione pronunciata dal tribunale di Silute del 18 febbraio 2015 e, quindi, a proseguire il procedimento relativo all'affidamento di minori attualmente pendente di fronte al medesimo.

Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015 nella causa T-95/14;
- risolvere definitivamente la controversia accogliendo le domande presentate dalla ricorrente nel contesto della controversia in corso, vale a dire annullare l'articolo 1 della decisione 2013/661/PESC (¹), del 15 novembre 2013 nonché l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 (²), del 15 novembre 2013, nella parte in cui si riferiscano alla IOEC o possano incidere su di essa e disporre la cancellazione del suo nome dagli allegati rispettivi delle summenzionate decisioni;

⁽¹) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).